



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Istruzioni (da non allegare alla domanda)

La Domanda di Autorizzazione allo scarico deve essere:

1. compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet dell'A.ATO (www.provincia.lecco.it/settore.php?IDSettore=16)¹.
2. trasmessa per posta ordinaria agli uffici dell'A.ATO - Corso Matteotti n.3 - Lecco o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Lecco in piazza L. Lombarda n 4 negli orari di apertura al pubblico o trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza, in n. 1 copia IN BOLLO (in caso di nuova domanda/rinnovo/aggiornamento), secondo gli importi previsti dalla vigente normativa (attualmente € 14,62).
3. Alla domanda dovranno essere allegate:
 - a. scheda tecnica e relativi elaborati allegati, su modulo approvato dall'AATO (vedi Allegato A.1 alla domanda);
 - b. Estratto CTR in scala 1:10.000 con ubicazione dell'insediamento o degli insediamenti da cui si originano gli scarichi (può essere utilizzato, a tal proposito, il portale cartografico della Regione Lombardia consultabile all'indirizzo <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale/ptk>);
 - c. Planimetria insediamenti con evidenziate le reti idriche interne (vedi allegato 2 alle istruzioni per i criteri da seguire nella redazione della planimetria);
 - d. copia del permesso di allacciamento;
 - e. fotocopia di documento di identità del titolare dello scarico in corso di validità, ai sensi dell'art. 11 della L. 127/97, come sostituito dalla L. 191/98.
4. La domanda e tutti gli allegati sopra citati (nonché eventuali integrazioni successivamente richieste dalla Provincia) devono essere presentati, inoltre, *in formato digitale pdf*, caricandoli nell'apposito **spazio ftp**, che verrà indicato nella lettera di avvio del procedimento.

Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta di versamento, attestante il pagamento delle somme dovute alla Provincia per l'istruttoria della domanda di autorizzazione (ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)². Ad istruttoria completata, il Gestore del Servizio Idrico Integrato e l'ARPA di Lecco (solo nel caso di scarico di sostanze pericolose ex art. 108 d.lgs. 152/2006) provvederanno direttamente a richiedere, al soggetto che ha presentato l'istanza, il pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio dei rispettivi pareri.

L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica per la richiesta di autorizzazione, comportano la richiesta di integrazioni e l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti. In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni, si procederà al rigetto dell'istanza.

Si rammenta che qualora nell'attività commerciale o di produzione di beni, sia presente unicamente lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici cucine e/o mense), che recapita in pubblica fognatura, **NON DEVE ESSERE PRESENTATA** domanda di autorizzazione allo scarico, in quanto lo scarico di acque reflue domestiche, in tal caso, è sempre ammesso,

¹ Il modello ufficiale non può in alcun modo essere modificato, in sede di compilazione della domanda. Si fa presente che, qualora l'ufficio istruttore rilevi modifiche nel modello presentato, potrà richiedere di ripresentare l'istanza, **con nuovo pagamento delle spese di istruttoria**.

² Il pagamento va effettuato mediante versamento su C/C della Tesoreria Provinciale presso Banca Intesa San Paolo s.p.a. P.zza Mazzini, Lecco - IBAN IT70L 03069 22910 0000 0004 2972. Di seguito, si riportano gli importi delle spese di istruttoria da versare alla Provincia:

- Nuova domanda: 150 €;
- Rinnovo senza modifiche: 75 € (150 €, nel caso in cui la precedente autorizzazione allo scarico sia stata rilasciata da soggetto diverso dalla Provincia).
- Voltura dell'autorizzazione: 50 €.



Provincia di Lecco



purché osservi il Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato dall'Autorità d'Ambito. In tal caso, comunque, deve essere acquisito il permesso di allacciamento, rilasciato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.



Istruzioni (da non allegare alla domanda)

Definizioni:

Sono NUOVE AUTORIZZAZIONI quelle relative a:

- a. nuovi insediamenti/attività produttive (prime autorizzazioni);
- b. insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;

Sono AUTORIZZAZIONI IN RINNOVO quelle richieste un anno prima della scadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, ossia decorsi 3 dei 4 anni autorizzati, *qualora non siano intervenute modifiche quali - quantitative degli scarichi autorizzati*, o siano intervenute solo modifiche migliorative (riduzione di portata e/o della concentrazione degli inquinanti presenti). Nel caso in cui avvengano modifiche quali – quantitative peggiorative, dovrà essere rilasciata una NUOVA autorizzazione in corrispondenza dell'attuazione di tali modifiche, senza attendere lo scadere dei termini sopra specificati per la presentazione della domanda di rinnovo.

Sono AGGIORNAMENTI DEI CONTENUTI delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, quelli relativi a:

- modificazioni nella titolarità della società autorizzata (voltura dell'autorizzazione);

In caso di riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o a al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni, dovrà, comunque, essere inviata *una comunicazione* al Gestore del Servizio Idrico Integrato (e p.c. all'Autorità d'ambito) *per l'adeguamento della tariffa da versare per il servizio di fognatura e depurazione*.

TITOLARE DELLO SCARICO

Il soggetto competente alla presentazione della domanda/rinnovo di autorizzazione è il titolare dell'attività da cui origina lo scarico finale:

- a. Persona fisica se privato;
- b. Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese, etc., nella persona del legale rappresentante.

Nei casi in cui sorgano dubbi sul soggetto da considerare titolare dell'attività ai sensi dell'articolo citato (ad esempio, distributore di carburante di una compagnia petrolifera affidato in gestione a terzi, oppure, ditta insediata in capannone in affitto), per individuare il soggetto a cui intestare l'autorizzazione, deve essere verificato il soggetto a cui compete la realizzazione o l'adeguamento degli impianti e delle reti interni all'insediamento (nel caso dei distributori di carburante, ad esempio, è la compagnia petrolifera che ha la responsabilità e l'onere di realizzare tali interventi, e non il conduttore della stazione di servizio³). Infatti, non è possibile rilasciare un'autorizzazione allo scarico, nella quale possono essere prescritti adeguamenti impiantistici o sulle reti, chiamando a risponderne un soggetto che non ha titolo ad eseguire tali interventi, e che, quindi, non potrebbe essere sanzionato in caso di inadempienze.

³ Appare irrilevante, a tale riguardo, il fatto che le stazioni di distribuzione siano, di norma, affidate in gestione a terzi da parte delle compagnie petrolifere mediante appositi contratti. I soggetti affidatari, infatti, hanno, in genere, semplici compiti di conduzione della stazione di servizio e degli impianti di trattamento, ma non hanno titolo, né assoluto potere discrezionale, né pieno potere di spesa a realizzare eventuali adeguamenti strutturali. In mancanza di tali prerogative in capo al gestore, si ritiene, quindi, di non poter intestare l'autorizzazione allo scarico al gestore della stazione prescrivendo nell'atto eventuali adeguamenti strutturali su reti ed impianti, che questi non è tenuto a realizzare. L'imposizione risulterebbe impartita con atto formale ad un soggetto non competente. Ovviamente, qualora tali contratti conferiscano al gestore della stazione tali prerogative imprescindibili, la scrivente è disposta a valutare il rilascio dell'autorizzazione al soggetto Gestore, invece, che alla compagnia petrolifera.

Istruzioni (da non allegare alla domanda)

Allegato 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO REG. N.4/2006

Il sistema di separazione previsto dal regolamento presuppone che le acque di prima pioggia *siano, in primo luogo, correttamente raccolte da un'apposita rete di condotte*. A questo scopo, la rete deve raccogliere e convogliare al sistema di separazione solo le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (all'interno delle quali sono comprese le acque di prima pioggia) e *non anche le acque raccolte dai pluviali*, ovvero le acque meteoriche che dilavano le coperture (tetti, pensiline, e terrazzi). Ciò oltre che da considerazioni di tipo tecnico⁴, deriva dal fatto che l'articolo 5 c. 3 del regolamento prevede che "alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una *apposita* rete di raccolta". Il termine apposita, il riferimento esclusivo alle acque meteoriche di dilavamento (e non anche alle acque pluviali) e la definizione di acque meteoriche di dilavamento⁵ chiariscono che la rete non può raccogliere le acque meteoriche provenienti dalle coperture.

Va anche chiarito che le superfici scolanti devono essere tutte *impermeabilizzate*, per espressa disposizione dell'articolo 5 c. 1, e ciò a prescindere dal successivo obbligo o meno di separare e trattare la prima pioggia. Del resto, se così non fosse, una parte della prima pioggia (e non solo) non verrebbe correttamente raccolta dalla rete ma percolerebbe nel sottosuolo.

La rete deve essere dimensionata⁶ in modo tale da convogliare *sempre* le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) a prescindere, entro limiti ragionevoli, dal valore della portata che caratterizza tali acque. Infatti, non si deve verificare lo scolmo di parte delle acque di prima pioggia (es. da eventuali troppo pieni sulla rete) solo perché la precipitazione che le forma comporta valori di portata superiori alla capacità di trasporto delle condotte. A tal fine, dovranno essere considerati i classici metodi di calcolo delle portate di piena alle sezioni di chiusura della rete proposti in letteratura (es. metodo razionale), assumendo nei calcoli ragionevoli tempi di ritorno (dell'ordine dei 10 anni)⁷.

La rete di raccolta deve, quindi, convogliare le acque alle vasche del sistema di separazione delle acque di prima pioggia. In primo luogo, tali vasche devono essere a perfetta tenuta (art. 5 c. 2). Le vasche devono avere un volume pari a 50 m³ per ogni ettaro (10.000 m²) di superficie scolante⁸.

Il volume in questione, corrispondente al volume delle acque di prima pioggia, è quello, in sostanza che secondo il legislatore regionale risulta necessario a garantire, nella maggior parte dei casi⁹, l'asportazione dalla superficie scolante delle sostanze solubili ed insolubili depositatesi sulla superficie nel tempo intercorso dalla fine del precedente evento meteorico. Si noti che teoricamente il volume in questione ed il riempimento della vasca può essere raggiunto con una sola precipitazione (probabilmente la maggior parte dei casi) o con più precipitazioni, che in base all'articolo 2 c. 1. lett. a) faranno parte del medesimo evento meteorico.

In base al successivo comma 3, le vasche devono essere munite di un sistema di alimentazione che *le escluda automaticamente a riempimento avvenuto*. Esso potrà essere costituito da una valvola o paratoia che viene chiusa automaticamente da un dispositivo che segnala l'avvenuto riempimento della vasca (sensore di livello, o in casi limitati – vedi dopo – da un semplice galleggiante).

Solo a vasca piena e valvola, quindi, chiusa, potrà attivarsi lo scarico delle acque eccedenti (acque di seconda pioggia). Lo scarico della seconda pioggia (ad esempio per semplice troppo pieno in apposito pozzetto a monte del sistema di esclusione della vasca) dovrà essere realizzato in maniera tale da garantire di *non attivarsi* prima del riempimento della vasca, per raggiungimento delle portate di piena convogliabili dalla rete calcolate come in precedenza indicato.

⁴ Se nelle reti suddette vi fosse la commistione tra acque meteoriche di dilavamento ed acque pluviali, i sistemi di separazione alla fine delle reti, ovviamente, non sarebbero in grado di isolare dalla miscela l'aliquota delle acque meteoriche di dilavamento corrispondente alla prima pioggia. Né risulterebbe corretto sovradimensionare le vasche di prima pioggia per contenere in esse il maggior volume dovuto alle acque pluviali perché questo comporterebbe la diluizione delle acque di prima pioggia. La riduzione dei limiti allo scarico, in relazione all'entità della diluizione, risulterebbe, peraltro, problematica, dal momento che in molti casi potrebbe comportare l'individuazione di limiti inferiori a quelli normalmente conseguibili dagli impianti di trattamento, con necessità di adozione di fasi di trattamento particolarmente spinte.

⁵ Le acque meteoriche di dilavamento sono definite all'articolo 2, c. 1, lettera b) della norma come la parte di acque di una precipitazione che *dilava le superfici scolanti*, e le superfici scolanti (cfr. lettera f medesimo comma) sono l'insieme di tutte le superfici *scoperte* di un insediamento. Risulta quindi chiaro che le acque meteoriche di dilavamento non includono le acque pluviali, per le quali, peraltro, è prevista apposita e distinta definizione alla lettera e) del comma.

⁶ Su questo punto, la disposizione di cui all'articolo 5 comma 3, secondo periodo appare un po' sbrigativa, invitando, in sostanza, a considerare, al fine di individuare l'intensità di pioggia critica, un tempo di corrivazione della rete sempre pari a 15 minuti, a prescindere dalle reali dimensioni dell'insediamento. Inoltre, tenuto conto che la rete deve raccogliere, come detto, solo le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti che devono essere tutte impermeabilizzate, non si capisce la necessità di precisare dei coefficienti di afflusso per aree permeabili. Infine, non vengono date indicazioni rispetto ai tempi di ritorno da considerare nell'individuazione dei dati pluviometrici da assumere alla base della progettazione.

⁷ Il tempo di ritorno nei calcoli delle portate di piena viene scelto in base ai rischi in gioco in caso di malfunzionamento/cedimento dell'opera in progetto.

⁸ In modo da raccogliere integralmente e solo (salvo maggiorazioni per le seconde piogge – vedi più avanti) le acque di prima pioggia il cui volume (cfr. articolo 2 c. 1 lett. c) è il risultato dei primi 5 mm di pioggia che cadono nella prima parte di un evento meteorico moltiplicati per la superficie scolante servita dalla rete.

⁹ Se non viene ritenuta contaminata anche la seconda pioggia.



Alla luce dei passaggi della norma regionale appena richiamati, appare, quindi, chiaro che *non sono conformi* al Regolamento Regionale 4/06 i sistemi di separazione delle acque di prima pioggia che si basano *sullo scolmo delle portate* che eccedono un certo valore (cosiddetti scaricatori di piena). Infatti, in base al regolamento regionale deve essere separato dal volume di pioggia complessivo relativo all'intera precipitazione, un volume definito (prima pioggia), *a prescindere dal valore di portata* con cui questo volume viene convogliato nella rete di raccolta.

A questo punto, appare necessario chiarire fino a quando esattamente il sistema di esclusione della vasca di prima pioggia debba impedire la nuova alimentazione della vasca di prima pioggia. La prima pioggia secondo il regolamento corrisponde ai primi 5 mm di pioggia caduti in occasione di un evento meteorico. Un "evento meteorico" in base all'art. 2 c. 1, è costituito da *una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verificano o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento*. Ne consegue che affinché si sia di fronte ad un nuovo volume di prima pioggia è necessario che finisca l'evento meteorico che ha portato alla formazione del volume in precedenza invasato, di modo che la nuova precipitazione appartenga al nuovo evento. La cessazione di un evento avviene secondo il regolamento solo se, dopo la fine dell'ultima precipitazione e l'inizio di una nuova, sono trascorse almeno 96 ore. Ovvero, se ricomincia a piovere ad esempio dopo 50 ore la nuova precipitazione farà ancora parte dell'evento meteorico che ha portato alla formazione del volume di prima pioggia invasato, ed i mm di pioggia che cadono con tale nuova precipitazione sono da considerarsi a tutti gli effetti ancora come seconda pioggia di tale evento. Si capisce che il legislatore regionale ha ritenuto necessario l'intercorrere almeno di tale intervallo di 96 ore per avere uno sporcamento della superficie scolante tale da giustificare la separazione delle acque di prima pioggia della successiva precipitazione atmosferica.

Alla luce di tali considerazioni, risulta quindi chiaro che la valvola/paratoia deve rimanere chiusa ed escludere l'alimentazione della vasca di prima pioggia fino a quando non sono trascorse 96 ore dall'ultima precipitazione. È evidente, allora, che il sistema di separazione della prima pioggia deve essere provvisto di un sensore di pioggia collegato ad un timer. Quest'ultimo deve avviarsi nell'istante in cui il sensore di pioggia segnala la *fine della precipitazione*. Quando il conteggio del timer ha raggiunto la novantaseiesima ora deve esserne informata una centralina di comando che deve dare, quindi, il consenso alla riapertura della valvola ed alla nuova alimentazione della vasca. Quest'ultima, ovviamente, nel frattempo deve essere stata svuotata. Se ricomincia a piovere prima che siano trascorse le 96 ore, il conteggio del timer si deve azzerare per avviarsi di nuovo al termine della nuova precipitazione.

Una semplificazione parziale del sistema sopra descritto, che ancora può essere ritenuta sostanzialmente conforme al regolamento, consiste nel non installare una paratoia/valvola elettronica/motorizzata subito a monte della vasca di prima pioggia, ma una paratoia/valvola meccanica comandata da un galleggiante posto nella vasca che rileva il riempimento della stessa e chiude la paratoia/valvola¹⁰, a riempimento avvenuto. In tal caso, la riapertura della paratoia/valvola si verifica quando il livello nella vasca inizia a calare perché inizia lo svuotamento della vasca. Con tale sistema, si può, allora, impostare lo svuotamento della vasca in modo che termini allo scadere della novantaseiesima ora dalla fine dell'ultima precipitazione ed inizi ad una distanza di tempo da tale termine pari alla durata dello svuotamento. Ad esempio, se lo svuotamento della vasca richiede 15 minuti, l'inizio dovrà avvenire a 95^h,45' dalla fine della precedente precipitazione. In questo modo, il galleggiante chiuderà il sistema di alimentazione della vasca fino all'inizio dello svuotamento, ed allo scadere della novantaseiesima ora verrà ripristinata completamente la capacità di invaso della vasca, e la paratoia/valvola saranno in posizione di apertura, garantendo quindi la possibilità di alimentare la vasca. La parziale non conformità al regolamento è limitata al periodo di svuotamento della vasca, in quanto, se inizia nuovamente a piovere in tale periodo¹¹, le acque che verrebbero alimentate alla vasca fino al nuovo riempimento risulterebbero essere acque di seconda e non di prima pioggia. Se la durata dello svuotamento è contenuta (1 – 2 ore), la probabilità che inizi nuovamente a piovere proprio in questo momento appare piuttosto bassa, e l'approssimazione di questo tipo di soluzione può ritenersi accettabile. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia deve, però, interrompersi se si mette a piovere durante tale fase, per evitare il possibile convogliamento di acque di seconda pioggia a trattamento depurativo.

¹⁰ In ogni caso, si ritiene che il sistema automatico di esclusione della vasca (paratoia/valvola) debba essere per forza previsto. Non si ritiene possibile, cioè, che l'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia sia determinata semplicemente per rigurgito dalla vasca di prima pioggia. Infatti, in tal caso si avrebbe comunque una diluizione tra le acque di prima pioggia invasate e le acque di seconda pioggia ulteriormente affluenti dalla rete.

¹¹ La nuova precipitazione fa ancora parte del precedente evento meteorico e le acque meteoriche raccolte dalla rete sono per il regolamento ancora acque di seconda pioggia.



Istruzioni (da non allegare alla domanda)

Allegato 2

INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA PLANIMETRIA DELL'INSEDIAMENTO¹²

La planimetria dell'insediamento¹³, firmata e datata da tecnico iscritto all'albo, deve essere redatta in scala 1:200 o 1:500 e deve riportare¹⁴:

- a) l'Orientamento rispetto ai punti cardinali
- b) tutti i fabbricati ed aree coperte di lavorazione esistenti, specificando il loro utilizzo (es. reparto trafigleria, magazzino, mensa, laboratorio, abitazione custode, ecc...),
- c) tutti i punti di scarico in fognatura (con relativa numerazione¹⁵) oggetto della domanda ed i pozzetti di prelievo/ispezione su ciascuno scarico,
- d) il tracciato delle reti fognarie interne distinte con colori diversi per tipologia di acque convogliate (acque di processo, acque di raffreddamento, acque reflue domestiche ed assimilate, acque meteoriche), e tutte le caditoie ed i tutti i pozzetti d'ispezione lungo le reti stesse; per le reti destinate a raccogliere acque meteoriche deve anche essere delimitato ed evidenziato con tratteggio e colorazione distinti per ciascuna rete il relativo bacino scolante di pertinenza (inclusendo sia le superfici che le coperture)
- e) gli eventuali punti di scarico non recapitanti in fognatura, ma in corpo d'acqua superficiale, o sul suolo
- f) l'ubicazione dei sistemi di separazione di specifiche aliquote (es. prima pioggia) delle acque meteoriche raccolte dalle reti dell'insediamento
- g) l'ubicazione di tutti i sistemi di trattamento delle acque scaricate
- h) gli eventuali sistemi di dispersione negli strati superficiali del sottosuolo (pozzi perdenti, trincee di subirrigazione) delle acque scaricate
- i) l'ubicazione di eventuali punti per l'approvvigionamento idrico (pozzi, prese da corpo d'acqua superficiale, sorgenti, punti di allaccio all'acquedotto pubblico)
- j) le attività svolte in ciascun piazzale o superficie interni all'insediamento ed esposti al dilavamento meteorico (aree scoperte), indicando, in particolare, l'eventuale presenza di aree di stoccaggio di sostanze solide e/o liquide o di rifiuti e le relative zone di carico e scarico degli stessi. Sulla planimetria devono essere chiaramente delimitate ed individuabili le aree adibite a ciascun tipo di attività.

Gli elementi sopra descritti devono essere obbligatoriamente riportati nella planimetria allegata alla domanda.

Nel caso in cui la planimetria dell'insediamento non sia già disponibile, e debba, pertanto, essere appositamente redatta, *si invita* ad utilizzare la legenda tipo di seguito riportata. I segni grafici ed i simbolismi adottati devono essere chiaramente identificabili anche in caso di copia in bianco e nero.

La planimetria di ogni insediamento deve essere prodotta in **due** copie¹⁶.

¹² Si vedano, comunque, anche le indicazioni precisate nella scheda tecnica della domanda, in merito a specifiche questioni (es. numerazione aree scoperte, codifica impianti di trattamento, ecc...).

¹³ Nel caso di scarico in comune tra più insediamenti, costituiti o meno in consorzio, deve essere prodotta una planimetria per ogni insediamento.

¹⁴ Qualora sia prevista una ristrutturazione dell'insediamento che porterà ad una radicale variazione del quadro inerente gli elementi sopra indicati, devono essere presentate, per l'insediamento in esame, due distinte planimetrie, una relativa allo stato di fatto, una relativa allo scenario di progetto.

¹⁵ Assegnare a *tutti* gli scarichi di ogni stabilimento un'univoca numerazione, considerando sia gli scarichi in fognatura oggetto della presente istanza, sia gli scarichi con recapito diverso, per i quali dovrà essere inoltrata apposita domanda di autorizzazione allo scarico presso l'autorità competente.

¹⁶ 3, in caso di scarichi di sostanze pericolose ex articolo 108 d.lgs. 152/06, al fine di poter trasmettere una copia degli elaborati ad ARPA per l'espressione del parere di competenza.



Istruzioni (da non allegare alla domanda)

Allegato 2

LEGENDA TIPO

Legenda

-  pozzetto di campionamento
-  pozzetto di raccordo
-  pozzetto per pluviale
-  impianto di trattamento
-  pozzetto degrassatore
-  vasca imhoff
-  vasca biologica
-  fognatura pubblica bianca
-  fognatura pubblica mista
-  fognatura pubblica nera
-  rete interna scarico reflui domestici o assimilati
-  rete interna scarico reflui di processo o raffreddamento diretto
-  rete interna scarico acque miste (meteoriche e industriali)
-  rete interna scarico reflui di raffreddamento indiretto
-  rete interna scarico acque bianche
-  rete interna scarico acque di prima pioggia
-  rete interna scarico reflui industriali di diversa origine (a valle della confluenza tra le reti dedicate)